**DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**(INCARICO LEGALE DIFESA DEL COMUNE AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO – CONTENZIOSO M.P.S. s.p.a.)**

 CIG [**Z0024B667E**](https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38495739)

Tra il Comune di Santa Vittoria in Matenano (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell’area economica e finanziaria, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale, all’uopo autorizzata dalla Giunta Municipale con la deliberazione del 16/08/2018;

e l’Avvocato Mario Perugini del Foro di Macerata (di seguito: legale), con studio in via Zavatti n.8, Civitanova Marche (MC) – C.F. PRGMRA76A30E388R

Premesso:

- Che il Comune di Santa Vittoria in Matenano deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno nel contenzioso in essere con M.P.S. s.p.a.;

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 20.08.2018 veniva dato atto di indirizzo al Responsabile dell’area per il conferimento di un incarico legale in difesa dell’Ente avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella normativa introdotta dal D.Lgs. 50/2016;

- Che determina del Responsabile del servizio Finanziario n.151 del 27.08.2018 veniva approvato lo schema del presente disciplinare;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L’incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Santa Vittoria in Matenano avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno nel contenzioso in essere con M.P.S. s.p.a.; .
2. Il legale, per l’incarico ricevuto, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, dell’art. 13 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 10.03.2014 n. 55, si impegna ed accetta di percepire un compenso unico, forfettario per il presente incarico comprensivo di tutte le fasi dell’attività giudiziale (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale, fase cautelare, ecc.) onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta, nell’ammontare di complessivi €. 1.141,92;
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna alle spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per questo Ente in primo luogo, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate e, solo in caso di dimostrata insolvenza di quest’ultima, avrà diritto ad essere soddisfatto da questo Ente.
4. Nel caso in cui l’importo delle spese legali liquidate dalla Commissione sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito.
5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
6. L’avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e/o PEC (posta elettronica certificata), con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle sole spese sostenute.
3. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio
personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
4. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.
5. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile.
6. Le parti danno atto che il presente disciplinare d’incarico soggiace all’applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. Pertanto il legale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata normativa, l’obbligo di dare seguito ad ogni ulteriore adempimento a proprio carico da dette leggi disposto. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà l’immediata risoluzione del presente disciplinare e l’applicazione delle sanzioni previste dalla più volte citata normativa. Il legale si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto all’Ente ogni informazione collegata ad eventuali variazioni e/o modifiche dei dati comunicati.
7. Le eventuali spese inerenti il presente contratto sono a carico dell’incaricato.

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico del richiedente, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Santa Vittoria in Matenano lì 27.09.2018

PER IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12),13),14)15) 17).

Letto, confermato e sottoscritto.

,

PER IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO IL PROFESSIONISTA